

Agenzia di Ancona n° 581

Allegato n° 1 alla polizza n. _____

POLIZZA NUCLEO FAMIGLIA - PER I CAMPERISTI

CONDIZIONI PARTICOLARI

Polizza Infortuni della Famiglia

Oggetto dell'Assicurazione

Gli infortuni subiti dal Contraente e dal suo nucleo Familiare con lui convivente sono garantiti dalle prestazioni sottoriportate.

Copertura per gli infortuni che gli Assicurati possono subire durante la guida di veicoli privati in genere, anche se di proprietà di terzi, nonché come trasportati su qualunque mezzo pubblico e privato, esclusi i mezzi subacquei ed aerei (salvo quanto previsto dall'art.11 delle C.G.A.).

Copertura durante lo svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale.

Pertanto sono esclusi gli infortuni subiti in occasione di lavori comunque e dovunque espliciti (salvo l'attività di casalinga e studente)

MORTE	€	25.822,84
INVALIDITA' PERMANENTE fino a	€	51.645,68
RIMBORSO SPESE MEDICHE per ogni anno assicurativo	€	3.098,74
INDENNITA' DI RICOVERO Per ogni anno assicurativo	€	3.098,74

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (sostituiscono le dichiarazioni riportate nel frontespizio di polizza)

Agli effetti dagli artt. 1892 -1893 - 1894 del C.C. il Contraente dichiara che gli Assicurati:

a) non sono affetti da alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici o sindromi da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e che sono a conoscenza che la sopravvenienza in corso di contratto di dette affezioni costituisce causa di cessazione dell'assicurazione; b) non sono affetti da difetti fisici, mutilazioni o malattie in atto; c) non hanno mai subito infortuni che abbiano comportato postumi invalidanti; d) non hanno in corso altre polizze aventi complessivamente capitali riferiti ad ogni singola garanzia che superino il 50 % di quelli garantiti con il presente contratto; e) non hanno avuto in passato contratti che in seguito sono stati annullati.

Ogni deroga, modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare in polizza

CARIGE Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente

CONDIZIONI ASSICURATIVE**Allegato n. 2****DEFINIZIONI:**

ASSICURAZIONE è il contratto di assicurazione – **POLIZZA** è il documento che prova l'Assicurazione - **CONTRAENTE** è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione – **ASSICURATI** le persone il cui interesse è protetto dall'assicurazione – **SOCIETA'** è l'impresa assicuratrice – **PREMIO** è la somma dovuta dal Contraente alla Società – **RISCHIO** è la probabilità che si verifichi il sinistro – **SINISTRO** è il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione – **INDENNIZZO** è la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro – **NUCLEO FAMILIARE** sono i componenti il nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia al momento del sinistro – **INFORTUNIO** è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTRANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 cod. civ.

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI – Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'Art. 1910 C.C..

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE – Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. 5 ONERI FISCALI – Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 FORO COMPETENTE – Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Art. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE - In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 9 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – L'Assicurazione vale in base alla garanzia di copertura prescelta e indicata nell'allegato 1.

Art. 10 ESCLUSIONI - Sono esclusi gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei o subacquei, salvo quanto previsto per il rischio volo dall'Art. 12;
- b) dalla guida di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di:
 - ciclomotori e motoveicoli

